

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura avv. Pasquale Guida

LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso**Furto art. 624-625 ed aggravante****Cassazione Penale, n. 36989 del 24.06.2019, Sez. 5****Furto art. 624-625 ed aggravante****MASSIMA**

È principio di diritto quello secondo cui, in tema di reato di furto, integri il relativo fatto tipico aggravato, ex art. 624-625 c.p., la condotta di colui che utilizzi la destrezza per la realizzazione del reato in quanto «trattasi di azione connotata da particolare abilità ed idonea ad eludere la sorveglianza del detentore sulla cosa mobile».

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**SEZIONE QUINTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo - Presidente -
 Dott. SCARLINI Enrico Vittorio - Consigliere -
 Dott. MICHEI Paolo - Consigliere -
 Dott. BELOMNTTE Maria Teresa - Consigliere -
 Dott. ROMANO Michele - rel. Consigliere -
 ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1. D.M., nato in (OMISSIS);
 2. C.S., nato in (OMISSIS);
- avverso la sentenza del 24/10/2018 della Corte di Appello di Bologna;
 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
 udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Michele Romano;
 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. EPIDENDIO Tomaso, che ha concluso chiedendo che i ricorsi sino dichiarati inammissibili.

FATTO-DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 31 marzo 2018 che ha condannato D.M. e C.S. per il delitto di concorso in tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p., comma 1, n. 4 e n. 8-bis.

2. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione D.M. e C.S., a mezzo del loro comune difensore, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamentano violazione dell'art. 625 c.p., comma 1, n. 4.

Nello specifico, essi sostengono che sarebbe insussistente l'aggravante della destrezza.

La Corte di appello aveva ritenuto applicabile l'aggravante in considerazione della particolare abilità furtiva manifestata dai due imputati, atteso che uno di loro era riuscito ad aprire la chiusura lampo dello zaino che la vittima portava sulle spalle e ad inserire al suo interno una mano senza che la vittima se ne accorgesse. Tale

modalità non manifestava alcuna particolare abilità o astuzia e la condotta era stata piuttosto goffa, tanto da essere scoperta.

3. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.

In tema di furto, le Sezioni Unite hanno affermato che la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 27008801).

4. Nel caso di specie la aggravante della destrezza è stata contestata all'imputato per aver

tentato di commettere il furto di quanto custodito nello zaino che la persona offesa portava sulle spalle, aprendo la cerniera dello zaino ed inserendo al suo interno una mano senza che la persona offesa se ne avvedesse. I giudici del merito hanno evidenziato che la condotta furtiva è stata interrotta dall'intervento delle guardie, mentre la vittima non si era affatto resa conto di quanto i due complici stavano commettendo ai suoi danni.

L'avere D.M. tentato di sottrarre il contenuto dello zaino con gesti così leggeri da non essere

avvertiti dalla persona offesa integra l'aggravante della destrezza, poichè trattasi di azione connotata da particolare abilità ed idonea ad eludere la sorveglianza del detentore sulla cosa mobile.

5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonchè, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in Euro 3.000,00.

PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019